



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 2 Febbraio 2017

DICHIARAZIONI

Esonero dal monitoraggio per gli immobili “statici”

di Nicola Fasano

AGEVOLAZIONI

Non serve essere CD o IAP per fruire della ppc sui masi chiusi

di Luigi Scappini

DICHIARAZIONI

La cooperativa sciolta per atto d'autorità può presentare una sola dichiarazione

di Marco Bomben

PENALE TRIBUTARIO

Le simulazioni fuori dalle ipotesi elusive sono penalmente rilevanti

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il mero centro logistico in Italia non fa “stabile organizzazione”

di Fabio Landuzzi

PROFESSIONISTI

Gross Domestic Product: come tradurre ‘PIL’ in inglese

di Stefano Maffei

**DICHIARAZIONI*****Esonero dal monitoraggio per gli immobili “statici”***

di Nicola Fasano

Fra le novità introdotte dal D.L. 193/2016 è passato un po' in sordina l'esonero ai fini del monitoraggio fiscale degli immobili situati all'estero per i quali **non siano intervenute variazioni** nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'Ivie dovuta.

Si tratta di una nuova fattispecie di esonero, dunque, introdotta dall'[**articolo 7-quater, comma 23, D.L. 193/2016**](#) che integra l'[**articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990**](#) aggiungendo tale ipotesi a quelle previgenti di esonero che, come noto, riguardano:

- le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati **assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi;
- i **depositi e conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo** raggiunto **nel corso** del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro**.

Con specifico riferimento agli immobili, peraltro, **resta dovuta chiaramente l'Ivie**. Ne consegue che in caso di omessa compilazione del quadro RW in relazione agli immobili **non potranno essere più applicate** le sanzioni ai fini del monitoraggio mentre **restano dovute imposte, interessi e sanzioni connessi con il mancato versamento dell'imposta patrimoniale**.

Nessuna specifica decorrenza è prevista dalla disposizione, per cui dovrebbe farsi riferimento al **3 dicembre 2016**, ossia il giorno in cui è entrata in vigore la L. 1.12.2016, n. 225 che ha convertito con modificazioni il D.L. 193/2016 inserendo, **fra l'altro, la novità in commento**.

Ne consegue che l'esonero dovrebbe applicarsi **a partire dal periodo di imposta 2016** (dichiarazione 2017). Con una **interpretazione più estensiva**, peraltro, ci si potrebbe spingere oltre e affermare che essendo venuto meno l'adempimento, **l'esonero, sotto il profilo della inapplicabilità delle sanzioni sul monitoraggio, possa valere anche per il passato** sempre che ricorra la condizione normativa che **non ci siano state variazioni** nel corso del periodo di imposta (che potrebbero essere rappresentate per esempio dall'acquisto, vendita, costituzione di diritto reale).

Si potrebbe ragionare, in sostanza, in modo analogo a quanto fatto dalla stessa Agenzia delle Entrate con riferimento ai trasferimenti da e verso l'estero che dal modello Unico 2014 non sono più oggetto di monitoraggio (a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 97/2013) e la cui "eliminazione" ha operato anche per il passato, in forza del **principio di legalità**, secondo



cui “*salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile*” ([articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#)). Con **buona pace** di tutti quei contribuenti che hanno regolarizzato la mancata indicazione degli immobili esteri in RW negli anni passati ricorrendo alla *voluntary disclosure* o al ravvedimento operoso.

Si ricorderà, del resto, che gli immobili fino al modello Unico 2009 (periodo di imposta 2008) andavano segnalati in RW **solo se produttivi di reddito**. Tuttavia, a partire dal modello Unico 2010, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la [circolare 45/E/2010](#), si è reso necessario indicare gli **immobili in RW sempre**, a prescindere dal fatto che fossero o meno produttivi di reddito.

Ora il legislatore prova a semplificare: non resta che attendere la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in merito alla decorrenza e al profilo della **(in)applicabilità delle sanzioni** per il passato.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >



AGEVOLAZIONI

Non serve essere CD o IAP per fruire della ppc sui masi chiusi

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 15/E](#) di ieri, **1° febbraio 2017**, ha offerto gli opportuni **chiarimenti** in merito all'estensione dell'agevolazione per la **piccola proprietà contadina** ([articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#)), per le **compravendite** di **terreni** agricoli, ai soggetti **proprietari** di **masi chiusi** di cui alla L. 17/2001 della Provincia Autonoma di Bolzano.

Come noto, l'unica agevolazione dedicata al settore agricolo che era rimasta in vigore a seguito del taglio orizzontale previsto dalla L. 23/2011 è quella cosiddetta dell'arrotondamento della **piccola proprietà contadina**, ai sensi della quale è previsto, in ragione dell'ordinaria imposta di registro in misura pari al 15% e delle ipocatastali in misura fissa, l'assolvimento delle imposte di **registro** e **ipotecaria** in **misura fissa** pari attualmente a 200 euro e di quella **catastale** in misura pari all'**1%**.

A questa se ne è **affiancata** una ulteriore, infatti, il Legislatore, con la **Legge 232/2016**, la cd. legge di Bilancio per il 2017, a sorpresa, ha **reintrodotto** un'ulteriore **agevolazione** precedentemente abrogata, ancor più favorevole al contribuente essendo previsto, ai sensi dell'[articolo 9, D.P.R. 601/1973](#), l'assolvimento, per le **compravendite** di fondi ubicati in determinate **zone montane**, dell'imposta di **registro** e di quella **ipotecaria** in **misura fissa**, mentre per quella **catastale nulla** è dovuto.

Ma tornando al tema oggetto della risoluzione, con l'[articolo 1, Legge 208/2015](#) (la cd. legge di Stabilità per il 2016), il Legislatore ha proceduto a **estendere** l'ambito applicativo della **ppc**, prevedendolo anche per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di:

- **proprietari** di **masi chiusi** di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 17/2001, da loro abitualmente coltivati ([comma 906](#)) e
- **coniuge** o **parenti** in linea retta, purché **già proprietari** di **terreni** agricoli e **conviventi**, di **soggetti** aventi i **requisiti** richiesti per l'applicazione della **ppc** ([comma 907](#)).

È evidente l'**intento** del Legislatore di agevolare quel **ricambio generazionale** all'interno delle aziende agricole che a volte crea problemi in ragione della stratificazione delle proprietà che si è avuta nel tempo.

In questo modo viene data la possibilità, soprattutto pensando alle previsioni di cui al comma 907, di creare e sviluppare, anche senza obbligatoriamente essere impegnati lavorativamente nell'impresa, un'azienda **strutturata**.



Nel caso dei **masi chiusi**, tale intento è insito nella stessa norma regolatrice, il cui scopo è prioritariamente quello di preservare l'unitarietà e la continuità aziendale.

E proprio in tale contesto, si è innestata, a decorrere dal **2016**, quest'ulteriore **agevolazione**, operante sul piano fiscale, che consente di applicare le previsioni di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#) integrandone il contenuto.

In ragione di tale estensione un **notaio** ha interpellato l'Agenzia delle Entrate per comprendere quali siano i requisiti richiesti per poter applicare il trattamento di favore anche alle compravendite a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.

Infatti, il **dubbio** era se fossero **sufficienti i requisiti** introdotti dal [comma 906](#) o se, al contrario, si debbano **rispettare anche** quelli ordinariamente previsti dal **comma 4-bis**.

Si ricorda, infatti, come l'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), preveda le agevolazioni esclusivamente per “*gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale*”.

L'Agenzia delle Entrate, in maniera più che condivisibile, stante il dato letterale della norma, ha avuto modo di precisare come lo **scopo** sia quello di **estendere le agevolazioni** anche ai **proprietari di maso chiuso, a prescindere** dalla circostanza che gli stessi **rivestano la qualifica** di **coltivatore diretto o lap** e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

I **requisiti soggettivi richiesti si differenziano** pienamente rispetto a quelli previsti per la piccola proprietà contadina, con la conseguenza immediata che il Legislatore ne ha inteso garantire l'applicabilità “*altresì*” ai proprietari di maso chiuso.

OneDay Master

Fiscalità diretta e indiretta e profili internazionali della società semplice

Scopri di più



DICHIARAZIONI

La cooperativa sciolta per atto d'autorità può presentare una sola dichiarazione

di Marco Bomben

Con la [risoluzione n. 14/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria posizione interpretativa in merito all'**applicabilità dell'articolo 183 Tuir** alla **liquidazione amministrativa** conseguente allo scioglimento di una **società cooperativa** disposto dall'autorità di vigilanza.

Appare utile ricordare che l'[articolo 2545-septesdecies cod. civ.](#) attribuisce all'**autorità di vigilanza** il potere di sciogliere la società cooperativa, tramite un **apposito provvedimento** (da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese), al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- **mancato perseguimento dello scopo mutualistico;**
- **impossibilità di raggiungere lo scopo** per cui è stata costituita;
- **mancato deposito per 2 anni consecutivi del bilancio d'esercizio;**
- **mancato compimento per 2 anni consecutivi di atti di gestione.**

Lo stesso articolo precisa poi che “*se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori*”.

Nel caso in esame l'istante, in qualità di **commissario liquidatore** di una società cooperativa, ha interpellato l'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di applicare i criteri di determinazione del reddito previsti dall'[articolo 183 del Tuir](#), anche allo **“scioglimento per atto dell'autorità”** ex [articolo 2545-septesdecies cod. civ..](#)

A tal fine risulta decisiva la possibilità di qualificare o meno lo “scioglimento per atto di autorità” come specifica ipotesi di **liquidazione coatta amministrativa**.

Come chiarito dalla stessa Relazione illustrativa all'[articolo 182 del Tuir](#), nella **liquidazione ordinaria** il metodo di tassazione provvisoria anno per anno si giustifica in ragione dei “*possibili fini dilatori ed elusivi*” connessi ad una **lunghissima procedura di liquidazione volontaria**.

In presenza di una procedura concorsuale, invece, non si pongono le medesime “*preoccupazioni di cautela fiscale*” e per questo motivo l'[articolo 183 del Tuir](#) dispone, con specifico riferimento al **fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa**, che ai fini delle imposte sui redditi **l'intera fase del procedimento liquidatorio** costituisce **un unico periodo di imposta**



anche in caso di esercizio provvisorio.

Al successivo [articolo 184](#) il legislatore ne estende l'ambito applicativo specificando che la medesima disposizione è applicabile “*anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle società*”, tra i quali figurano anche le società **cooperative**.

Nell'occasione il Fisco sottolinea che [l'articolo 1 della L. 400/1975](#) (recante “*Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi*”) dispone espressamente che “*la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto di autorità (...) è disciplinata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa*”.

Alla luce di queste indicazioni, l'Agenzia chiude la disamina affermando **l'applicabilità dell'articolo 183 del Tuir alla liquidazione di società cooperativa** conseguente allo scioglimento della stessa con provvedimento dell'autorità di vigilanza. Anche in questa ipotesi, infatti, emerge la figura del commissario liquidatore la cui nomina viene disposta dall'autorità governativa (al pari di quanto avviene nella liquidazione coatta amministrativa), ovvero richiesta dai creditori ed altri interessati.

Di conseguenza la durata dell'intero procedimento può essere considerata come **un unico periodo di imposta** con riferimento al quale il commissario liquidatore può **presentare un'unica dichiarazione dei redditi**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DELLE COOPERATIVE

Scopri le sedi in programmazione >

**PENALE TRIBUTARIO*****Le simulazioni fuori dalle ipotesi elusive sono penalmente rilevanti***

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 41755 depositata il 5 ottobre 2016](#), si è pronunciata in tema di **dichiarazione fraudolenta**, reato previsto e punito dall'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#), sotto il profilo della **natura elusiva** delle operazioni poste in essere dall'amministratore di società.

In particolare, nel caso di specie, la Procura della Repubblica aveva visto respingere un'istanza di **sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, c.p.p.**, proposta in ordine ai beni facenti capo all'amministratore, sino alla concorrenza di un importo ritenuto dal Pubblico Ministero quale valore corrispondente al **profitto del reato** di cui al citato [articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#).

Avverso tale decisione la Procura aveva proposto gravame sostenendo **la natura puramente elusiva** delle operazioni realizzate dalla società, perché **prive di ragioni di natura imprenditoriale** apprezzabili sotto il profilo economico gestionale.

Anche in questo caso, la tesi dell'accusa non veniva accolta dal Tribunale, anche in presenza di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con la quale era stato annullato **l'accertamento fiscale**.

Il Procuratore Generale avanzava pertanto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la **superficialità** con cui era stata esclusa la natura meramente elusiva dell'operazione realizzata dall'amministratore.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha innanzitutto osservato che il ricorso del Procuratore Generale doveva intendersi in realtà finalizzato a contestare **la congruità della motivazione** con la quale era stato rigettato l'appello relativo alla richiesta di sequestro preventivo.

Ciò posto, la Suprema Corte ha osservato che, **successivamente** all'adozione del provvedimento impugnato, è entrato in vigore (a far data dal 1 ottobre 2015) il [D.Lgs. 128/2015, articolo 1](#), che ha introdotto l'[articolo 10-bis, comma 13, della L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto del contribuente").

Il Tribunale, dunque, non ha potuto naturalmente tenere conto di tale disposizione, essendosi pronunciato **in epoca antecedente**.



Tuttavia, pone l'accento il Giudice di legittimità, se il ricorso del Procuratore Generale non fosse stato ritenuto inammissibile (come invece accade nell'ipotesi in questione), avrebbe avuto particolare rilevanza il disposto del citato [articolo 10-bis, comma 13](#), del riformato Statuto, ai sensi del quale ***"le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi della legge penale tributaria"***. Secondo tale principio, dunque, le condotte **meramente elusive** dei precetti tributari **non assumono rilevanza penale** e, qualora nel caso in esame si versasse proprio in ipotesi di condotta elusiva, non sarebbe ravvisabile il requisito del **fumus commissi delicti**, con impraticabilità dell'invocato strumento di sequestro preventivo.

In linea di principio, tuttavia, ad avviso della Corte di Cassazione **"può definirsi elusiva, e pertanto sulla base della disciplina sopravvenuta, penalmente irrilevante, solamente un'operazione che, pur finalizzata al conseguimento di un vantaggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale funzione economico sociale meritevole di tutela per l'ordinamento, tale non potendosi ritenere un'operazione che sia, viceversa, meramente simulata"**.

In quest'ultima ipotesi, ci si troverebbe di fronte ad un **"mero simulacro privo di qualsivoglia effettivo contenuto"** e dunque non si verserebbe in un semplice abuso **"di un pur sussistente e valido negozio giuridico quanto ad una vera e propria macchinazione priva di sostanza economica il cui unico scopo, anche attraverso il sapiente utilizzo di strumenti negoziali fra loro collegati, sarebbe quello di raggiungere un indebito vantaggio fiscale"**.

In tale contesto, non saremmo in presenza di un'ipotesi penalmente irrilevante dell'abuso del diritto, dunque non potrebbe ritenersi scriminata **"in forza di quanto disposto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 10bis, citato comma 13 nel testo attualmente vigente, la condotta di chi, al fine di conseguire un vantaggio fiscale, realizzasse esclusivamente negozi simulati o comunque affetti da altre nullità dal punto di vista civilistico"**.

È importante sottolineare come tale indagine, volta a verificare se vi fosse sussistenza di una funzione **economico sociale meritevole di tutela** e ritenuta rilevante dalla Corte di Cassazione, sia stata preclusa dall'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il mero centro logistico in Italia non fa “stabile organizzazione”

di Fabio Landuzzi

Un **centro di immagazzinamento e distribuzione di beni** costituito in Italia da parte di un'impresa non residente, che si limiti a svolgere mere attività di “**deposito, di esposizione o di consegna di merci**” non costituisce ai fini dell'[articolo 162 del Tuir](#) – e, avuto riguardo anche alla **disciplina convenzionale** applicabile al caso di specie – una **stabile organizzazione** del soggetto estero nel territorio italiano. Così si è espressa, pur con alcune specifiche che di seguito verranno evidenziate, l'Amministrazione finanziaria nella [risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017](#) in risposta ad un'istanza di interpello.

In tale istanza – che rappresenta uno dei primi casi di **interpelli per “nuovi investimenti”** di cui all'[articolo 2 del D.Lgs. 147/2015](#) – il soggetto estero aveva rappresentato, fra l'altro, la volontà di costituire in Italia un “**hub logistico**” del proprio gruppo di imprese, ovvero un **centro di immagazzinamento e distribuzione** tale da fungere da piattaforma per la distribuzione nei mercati globali dei prodotti del soggetto estero i quali, a loro volta, potranno provenire da **stabilimenti ubicati in Italia** come pure in **altri Stati** e di proprietà di altre entità legali; l'*hub* logistico localizzato in Italia sarebbe poi **affidato in gestione** ad un soggetto specializzato del settore, terzo o correlato all'impresa estera, le cui prestazioni verrebbero regolate secondo un apposito **contratto di servizi**.

La disamina compiuta dall'Agenzia delle Entrate rispetto al primo quesito posto nell'istanza del soggetto estero relativamente alla questione preliminare – la qualificazione o meno di tale *hub* in termini di **stabile organizzazione** in Italia dell'impresa non residente – parte dall'assunzione che, avendo anche riguardo alla nozione contenuta nel **Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni**, la struttura che il soggetto estero ha in mente di costituire in Italia rappresenta tecnicamente una “**sede fissa d'affari**” in Italia, indipendentemente dalle modalità dirette o in *outsourcing* con cui questa potrà essere in concreto gestita.

Tuttavia, le **Convenzioni contro le doppie imposizioni**, all'articolo 5 che tratta della definizione di stabile organizzazione, **escludono** da tale qualifica alcune **specifiche ipotesi**; nel caso di specie, la Convenzione applicabile escludeva da tale qualifica, fra le altre, anche il caso in cui l'installazione è costituita “**ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa**”; peraltro, con riferimento a questa **ipotesi “negativa”** il Commentario OCSE esclude che vi rientrino le **attività post vendita**.

L'**Agenzia delle Entrate**, nel formulare la propria risposta che, come premesso, esclude l'*hub* logistico dalla qualifica di stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, pone **alcune**



condizioni:

- in primo luogo, il centro di immagazzinamento e deposito deve avere per oggetto **esclusivamente beni** in esso depositati, esposti e consegnati che siano **di proprietà dello stesso soggetto estero** a cui appartiene l'*hub*;
- le operazioni di **vendita dei prodotti** realizzate dal soggetto estero devono essere precedute *“dalla fuoriuscita di tali prodotti dagli spazi di cui lo stesso soggetto estero ha la disponibilità”*; in sostanza, secondo l'Amministrazione, il soggetto estero non potrebbe stoccare nell'*hub* **beni di proprietà di terze imprese**, pena la qualifica di stabile organizzazione;
- nell'*hub* **non deve essere svolta altra attività diversa** da quella di “deposito”, “esposizione” o “consegna”; secondo l'Amministrazione, perciò, devono essere escluse le attività di **raccolta ordini** e di **vendita** dei prodotti del soggetto estero;
- possono invece essere svolte, senza determinare la qualifica di stabile organizzazione, **attività di disbrigo di formalità doganali e Iva**, in quanto queste **sono considerate connesse** a quelle di deposito, esposizione o consegna;
- infine, non si configura **stabile organizzazione “personale”** quando nessun soggetto in Italia ha il potere di concludere contratti, di vincolare o di rappresentare il soggetto estero titolare dell'*hub*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LA STABILE ORGANIZZAZIONE E
GLI SVILUPPI DI PRASSI E GIURISPRUDENZIALI**

Bologna Milano Treviso Verona

►►



PROFESSIONISTI

Gross Domestic Product: come tradurre 'PIL' in inglese

di Stefano Maffei

Conoscete tutti la definizione di **Prodotto interno lordo** (PIL) in italiano. Ecco quella inglese: *Gross Domestic Product (GDP) is the monetary value of all the finished goods and services produced within a country's borders* (let. all'**interno dei confini** di uno Stato) *in a specific time period*. L'acronimo da imparare è quindi GDP, che sta appunto per *Gross (lordo) Domestic (interno) Product*.

Di solito il **Prodotto interno lordo** è calcolato annualmente, ma molte statistiche si basano anche su dati **trimestrali**: *Though GDP is usually (sebbene il PIL sia solitamente...) calculated on an annual basis, it can be calculated on a quarterly basis as well*. Il termine *Quarterly* identifica appunto la periodicità quattro volte all'anno, l'equivalente del nostro concetto di **trimestrale**.

In poche parole, *GDP is a broad measurement of a nation's overall economic activity*. Se volete dare rilievo all'**incidenza del settore privato** sul PIL potrete scrivere qualcosa tipo: *last year, the private sector generated 70 percent of the country's gross domestic product*.

Non sarò io a dovervi ricordare i dati drammatici della caduta del prodotto interno loro italiano negli ultimi anni. Qui di seguito vi aiuto quindi a tradurre due analisi riportate da giornali finanziari che testimoniano le **difficoltà dell'economia italiana**.

1. La prima: *in the last decade, Italy's annual real GDP growth averaged 1.5 %, around 2/3 percentage points below the euro area average* (la **crescita reale** del PIL si è attestata in media al 1,5% annuo, ossia **due o tre punti percentuali** in meno della media dell'area euro).
2. La seconda: *in 2015, Italy's real GDP had fallen back to the early 2000s levels* (il PIL dell'Italia è sceso **ai livelli dei primi anni 2000**), while the euro area GDP was more than 10 % higher.

Per iscriversi al **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017) visitate il sito www.eflit.it.

in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più